X



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI FOSSACESIA.

APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO DALLA L. N. 221/2012 E ART. 192 DEL D. LGS. N. 50/2016 ED AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' "ECO.LAN.

16/04/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO , il giorno SEDICI , del mese di APRI				le ore	
	ala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazi				
	il Consiglio Comunale in sessione straordinari	a ed in seduta pu	obnica di pri	ma conv	ocazio
All'app	ello risultano:				_
			Presenti	Assenti	
1	DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE		X		
2	SISTI PAOLO VALENTINO		X		7
3	TOZZI MARIA VITTORIA		X		7
4	PETRAGNANI DANILO		X		7
5	GALANTE MARIA ANGELA			X	7
6	DI NARDO RAFFAELE		X		7
7	SANTOMERO LORENZO		X		7
8	GIAMMARINO VIVIANA			X	7
9	POCETTI CRISTINA		X		7
10	STANTE FAUSTO TOMMASO			X	1
11	D'AMARIO FABRIZIO		X		1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CASTURA' MARIA TIZIANA

LUCIANI PAMELA

Seduta del

SPA".

OGGETTO:

12

13

Argomento posto al n. 2 dell'ODG Inizio discussione ore: 18:33

Assenti: Galante Maria Angela, Giammarino Viviana, Stante Fausto Tommaso, Casturà Maria Tiziana.

Consiglieri presenti e votanti n.9

Il Sindaco illustra il punto, precisando che sull'argomento in discussione si è espresso il Gruppo di Lavoro all'uopo incaricato, e che, sulla relativa proposta di deliberazione, è stato reso ed acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune. Prende la parola il Consigliere D'Amario che ricorda come l'argomento sia stato trattato in Conferenza dei Capigruppo e ringrazia l'Assessore all'Ambiente Di Nardo per la disponibilità dimostrata nelle attività di approfondimento svolte. Evidenzia, inoltre, l'opportunità di svolgere campagne di sensibilizzazione nelle scuole, per contribuire a fare maturare una maggiore consapevolezza sul tema del rispetto dell'ambiente. Chiede che eventuali economie che dovessero derivare dall'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi siano spese a favore della collettività, e suggerisce l'organizzazione di forme di controllo a campione sulle strade del territorio, per verificare la correttezza dei conferimenti in modalità differenziata da parte dei cittadini. Dichiara, inoltre, il proprio voto favorevole. Interviene il Consigliere Di Nardo, Assessore all'Ambiente, che ricorda come il percorso fatto per giungere alla delibera di oggi è il frutto del contributo dato sia dalla parte tecnica che dalla parte politica. Ricorda che il Comune di Fossacesia ha ricevuto il premio quale Comune riciclone e che ciò è il risultato dell'impegno di tutti, profuso da anni sul tema della raccolta differenziata, anche del gestore "ECO.LAN. S.p.A", con azioni diverse. Infine, esprime ringraziamento a tutti, maggioranza ed opposizione, per la decisione che si sta per assumere. Entra nella sala il Consigliere Stante che prende parte ai lavori consiliari.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

Con voti favorevoli n. 10 all'unanimità resi per alzata di mano,

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l'urgenza;

Con voti Favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, consiglieri presenti e votanti n. 10,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta viene sciolta alle ore 18,45



IL PROPONENTE

PREMESSO che l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 dello stesso Decreto n. 152/2006;

RICORDATO che questo Comune, con una partecipazione del 3,01 %, è socio della ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1, Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH − 140427, società per azioni a totale capitale pubblico (€ 3.014.355,00), costituita, in data 28/12/2011, da 53 Comuni (oggi 56), divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del "Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano e che la predetta società ha, nell'ambito delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

DATO ATTO che il Comune di Fossacesia ha già assunto le seguenti decisioni in merito all'affidamento dei servizi integrati di igiene urbana, per il periodo successivo alla scadenza dell'affidamento del relativo appalto ad un operatore economico privato (31/07/2016), nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, mediante l'individuazione, da parte dell'AGIR, del gestore del servizio di igiene urbana per ogni sub – ambito come individuato ai sensi della L.R. n. 36/2013:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 114 dell'11/07/2016, per le motivazioni ivi previste, ha stabilito di nominare il gruppo di lavoro a cui demandare la redazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, contenente anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di supporto al consiglio comunale per la scelta del modello organizzativo e di affidamento del nuovo servizio di igiene urbana, gruppo composto dalla Dott.ssa Di Fabio Evelina, in qualità di Segretario comunale, Ing. Ivano Sgariglia, in qualità di Responsabile del Settore Iv Lavori Pubblici e Manutenzioni, Rag. Lucia Nardone, in qualità di Responsabile del Settore II Finanza e Contabilità, Avv. Alessandro Di Sciascio, legale esterno all'Ente;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29/08/2016, in sintesi:
 - 1) è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, redatta dal gruppo di lavoro appositamente istituito con deliberazione giuntale n. 114/2016, illustrativa della sussistenza dei requisiti previsti e delle motivazioni per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Fossacesia in favore della società partecipata "ECO.LAN S.p.a.", con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1; 2) sono state approvate alcune proposte di modifica a detta relazione, di salvaguardia per l'amministrazione comunale;
 - 3) è stata approvata, quindi, con le modifiche indicate, la proposta tecnico progettuale presentata dalla società "ECO.LAN. S.p.a.", ed il relativo piano economico finanziario;
 - 4) sono stati affidati direttamente alla società partecipata "ECO.LAN. S.p.a.", nella forma dell' "in house providing", i servizi integrati di igiene urbana del Comune di Fossacesia, per sette anni, secondo lo schema del contratto di servizio pure approvato, ed al richiesto corrispettivo complessivo di \in 4.286.169,50, oltre I.V.A. al 10% e, quindi, per un totale complessivo di \in 4.714.786,45;
 - 5) è stata demandata alla Giunta ed al Responsabile del IV Settore, per quanto di

rispettiva competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, con delega al predetto Responsabile, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

7) è stato dato atto che la spesa complessiva annua necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, è già coperta dal piano TARI vigente e prevista nel bilancio di previsione comunale;

VISTO che:

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, avverso l'affidamento *in house* ad "ECO.LAN S.p.A" da parte del Comune di Fossacesia dei servizi integrati di igiene urbana sopra ricordati;
- il TAR Abruzzo, Pescara, con sentenza n. N. 254/2017 REG.PROV.COLL., pubblicata il 21/09/2017, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale di Fossacesia n. 35 del 29 agosto 2016, avente ad oggetto l'affidamento in house alla società Eco.lan. S.p.A. dei servizi integrati di igiene urbana, per mancanza del previsto requisito del controllo analogo, circostanza già analizzata dal predetto TAR nelle sentenze 344-345-346 del 2016, in quanto interamente incentrata sulle stesse norme dello statuto Eco.Lan. e ritenute inidonee ad assicurare il rispetto del predetto requisito per affidamenti di altri comuni;
- per effetto del predetto annullamento, nelle more della determinazione, da parte del consiglio comunale delle modalità del nuovo affidamento del servizio di che trattasi, sulla base di una relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che contenga anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'espletamento delle relative procedure, costituendo la gestione dei servizi di igiene urbana attività di pubblico interesse, disciplinata per garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, non interrompibile, a rischio di gravi pericoli per la salute pubblica e l'ambiente, con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 20 del 17.10.2017 ha momentaneamente affidato in via eccezionale per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06, il servizio di igiene urbana alla ECO.LAN. SpA, fino al nuovo affidamento e comunque massimo per sei mesi, reiterabili per un periodo non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

VISTO CHE:

- il D. Lgs. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e s.m.i., ha imposto alle società a controllo pubblico di adeguare i propri statuti al decreto stesso, ai sensi dell'art. 26;
- il menzionato D. Lgs. 175/2016 contempla, fra le altre, numerose disposizioni in materia di società *in house*, sia individuandone le possibili attività (art. 4) sia subordinando l'ammissibilità di affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni socie al rispetto di talune condizioni (art. 16);
- con specifico riferimento al requisito del c.d. "controllo analogo" da parte delle Amministrazioni socie di società pluri-partecipata, l'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 rinvia alle condizioni definite dall'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- l'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 dispone che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti

- parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, del codice civile;
- che l'Assemblea dei soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 02.12.2016, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di redigere la proposta di adeguamento dello Statuto societario alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, ivi incluse quelle in materia di società *in house*;
- che il Consiglio di Amministrazione di ECO.LAN S.p.A., nella seduta del 23.02.2017, ha proposto di modificare lo Statuto societario come da proposta ivi approvata;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione consiliare n. 05 del 08.03.2017 è stato approvata la nuova bozza di Statuto, nonché i patti parasociali;
- l'assemblea straordinaria della ECO.LAN.SpA tenutasi in data 27.3.2017 ha approvato le modifiche statutarie per l'adeguamento alle norme previste dal D. Lgs. 175/2016 e per le recenti sentenze del TAR Pescara su alcuni aspetti del controllo analogo;
- le predette modifiche dello Statuto consentono il prescritto adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, ivi incluse quelle in materia di c.d. controllo analogo, come peraltro ribadito nelle sentenze Tar Pescara n. 33/2018 e 35/2018 reg.prov.coll. pubblicate il 29/01/2018;

VISTO, altresì, che, in sede di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni, disposta dall'art. 24 del predetto D. Lgs. n. 175/2016 e s. m., ed effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/09/2017, all'esito della stessa, è stata verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in "ECO.LAN S.p.a.";

VISTO che, per il nuovo affidamento dei servizi integrati di igiene urbana di questo Comune, coerenti con il quadro normativo vigente in materia nonché idonee a conseguire un servizio che sia efficace, efficiente ed economico e che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge, con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 19/10/2017, accertato che l'esperienza maturata nel periodo di gestione del servizio di igiene urbana da parte della partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con affidamento diretto in house ha prodotti i seguenti risultati:

- ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, superando ad oggi la soglia del 80% su base mensile in tutti i mesi del 2017, con punte superiori all'87%, certamente maggiori di quelle mai precedentemente ottenute dal comune di Fossacesia;
- distribuzione di nuova attrezzatura agli utenti, con applicazione di sistema di riconoscimento, comprensiva di buste biodegradabili;
- apertura di un Ecopoint un volta a settimana per l'intero arco dell'anno, per la distribuzione continua delle attrezzature, delle buste biodegradabili e delle eco card per l'Eco-box e per qualsiasi informazione diretta agli utenti;
- attivazione del numero verde gratuito per le segnalazioni degli utenti;
- buon livello qualitativo di pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e della spiaggia, grazie al potenziamento del servizio presente 7 giorni su 7 nel corso della passata stagione estiva 2017;
- la installazione di un nuovo Eco-box automatico sul lungomare comunale, per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per alcune tipologie di utenza che, specie nel corso della stagione estiva, non hanno modo di

- rispettare il calendario di raccolta;
- la raccolta di fitofarmaci eseguita con successo dalla ECO.LAN. SpA in collaborazione con il comune nel corso dei primi mesi del 2017, a cui hanno aderito oltre 50 aziende agricole presenti sul territorio comunale;
- le iniziative straordinarie promosse dalla Società Pubblica, come quella che vede l'adozione da parte di Eco. Lan. SpA della pulizia costante di tutta l'area monumentale di San Giovanni in Venere, che anche a causa delle troppe competenze e delle poche risorse economiche disponibili, non ha mai avuto un servizio coordinato, costante ed assiduo che assicurasse la pulizia e il decoro di un'area strategica che quotidianamente riceve centinaia di visitatori;

sono state assunte le seguenti determinazioni:

- 1. DARE ATTO che, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Pescara della deliberazione consiliare n. 35 del 29 agosto 2016, avente ad oggetto l'affidamento *in house* alla società Eco.lan. S.p.A. dei servizi integrati di igiene urbana, gli stessi servizi vengono svolti dalla medesima società in forza di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;
- 2. PRENDERE ATTO degli ottimi risultati in termini di qualità del servizio di igiene urbana ottenuti nel corso della gestione Eco.Lan. SpA, sopra evidenziati, senza incrementi di spesa per il bilancio comunale;
- 3. RICHIEDERE alla ECO.LAN. S.p.A. il nuovo progetto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Fossacesia per la valutazione della sussistenza dei requisisti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento in house e per dimostrare la congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;
- 4. DEMANDARE al gruppo di lavoro istituito con deliberazione giuntale 11.07.2016 n. 114, e formato come meglio dettagliato in premessa, la redazione della nuova relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che contenga anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di supporto al consiglio comunale per determinare le modalità di affidamento del servizio di igiene urbana, valutando in via preliminare se le modifiche apportate allo statuto di ECO.LAN. S.p.A. approvate dall'assemblea straordinaria in data 27.3.2017, siano risolutive delle problematiche relative al controllo analogo che hanno portato all'annullamento della precedente deliberazione consiliare di affidamento del servizio in house providing;

5. DARE ATTO che:

- la partecipazione al citato gruppo di lavoro non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo e che pertanto la costituzione del gruppo di lavoro non ha nessun costo aggiuntivo rispetto al bilancio dell'ente;
- a seguito della redazione della relazione di che trattasi ed in base alle relative risultanze, sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale la determinazione circa le modalità di conferimento del servizio di che trattasi, garantendo adeguata informazione alla collettività di riferimento mediante la pubblicazione della relazione e degli atti sul sito internet di questo ente, come

previsto dall'art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

VISTA la delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle "Linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, e dato atto che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15 Gennaio c.a.;

TENUTO CONTO che la presentazione dell'istanza di iscrizione presso il citato elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, risulta essere un requisito preliminare e vincolante per affidamenti diretti in favore di organismi in house ed ai sensi del punto 3.1 delle predette linee guida ANAC n. 7, sono legittimati a presentare le suddette istanze di iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi;

VISTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 17/03/2018, esecutiva, ha preso atto, in via preliminare, della valutazione della sussistenza dei presupporti previsti dall'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016, compendiata nei verbali n. 1 del 23/02/2018 e n. 2 del 07/03/2018 del Gruppo di Lavoro incaricato, agli atti dell'Ente, ed ha espresso l'intenzione, quale organo deputato ad esprimere la scelta definitiva ex art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, di volere procedere, al ricorrere dei presupposti di legge, al nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana comunale *in house providing*, nonché ha delegato l'Ing. Sgariglia, quale Responsabile del Settore IV e RASA presso l'ANAC all'inserimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, elenco previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, oggetto delle Linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in attuazione dello stesso codice dei contratti, sussistendo entrambe le condizioni previste per procedere alla stessa iscrizione, secondo il punto 3.1 delle menzionate Linee guida;

PRECISATO, altresì, che in data 20.3.2018, il menzionato RASA ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, prot. ANAC n. 25383;

RICORDATO, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/03/2018, esecutiva, questo Ente ha approvato l'aumento del capitale sociale della "ECO.LAN. S.p.A" da € 3.000.000,00 ad € 3.014.355,00 per l'ingresso di nuovi tre Enti locali soci e le modifiche dello Statuto societario, in adeguamento al suddetto aumento di capitale, restando immutate tutte le restanti previsioni;
- con verbale in data 29/03/2018, per rogito del Notaio Dott. Francesco Carabba, rep. 9268, raccolta n. 6557, l'Assemblea straordinaria dei soci della "ECO.LAN. S.p.A. ha approvato l'aumento di capitale sociale e le modifiche statutarie sopra indicate;

DATO ATTO che:

- la società di che trattasi, su richiesta dell'Ente avanzata con nota prot. n. 14415 del

- 09.11.2017, in data 12.02.2018, con nota 1919/U, acquisita al protocollo comunale n. 2088 in pari data, ha rimesso al Comune di Fossacesia la predetta proposta progettuale;
- che, a seguito di segnalazioni avanzate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in data 26.3.2018 prot. n. 4150, tendenti alla verifica della opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla predetta proposta progettuale, la società partecipata "ECO.LAN. S.p.A", all'esito delle suddette richieste, con nota 4311/U del 30.3.2018, acquisita al protocollo comunale n. 4476 in data 03.4.2018, ha rimesso al Comune di Fossacesia la nuova proposta progettuale redatta in aderenza alle predette richieste, specificando nella stessa le migliorie apportate rispetto al servizio in corso di svolgimento;

RICORDATO che, visto il verbale n. 3 del 05/04/2018 del Gruppo di lavoro più volte nominato, recante gli esiti tecnici della valutazione della suddetta proposta progettuale, agli atti dell'Ente, ritenuto il suddetto progetto meritevole di approvazione in quanto lo stesso, oltre ad assicurare l'intero servizio di Igiene Urbana, consente di organizzare un corretto sistema di raccolta "Porta a Porta" rispondente alle esigenze della cittadinanza e idoneo al raggiungimento e superamento della percentuale minima di raccolta differenziata prevista dalla legge, così come già dimostrato nel corso del 2017, in vigenza del precedente progetto, analogo all'attuale, nonché risulta in linea con gli impegni economici attualmente sostenuti per lo stesso, con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 06/04/2018, esecutiva, è stata approvata la proposta tecnica presentata dalla società partecipata "ECO.LAN. S.p.A", con nota 4311/U del 30.3.2018, acquisita al protocollo comunale n. 4476 in data 03.4.2018, del servizio di igiene urbana del Comune di Fossacesia per la gestione dello stesso mediante il sistema di affidamento "in house", proposta composta di n. 12 capitoli e recante costi complessivi annuali di €624.891,35 oltre IVA per un totale complessivo di €687.380,48 e demandato al più volte menzionato Gruppo di Lavoro di effettuare le ulteriori, necessarie verifiche di competenza e la redazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, convertito, dalla L. n. 221/2012, contenente anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con dimostrazione della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;

DATO ATTO che l'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,

compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile;

VISTO CHE:

- l'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011;
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- ad oggi, non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi da parte dell'AGIR;

DATO ATTO che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall'art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

TENUTO CONTO che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia,17/1/2014 n. 20. In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;

VISTO che, stante le vigenti normative in materia, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:

- 1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

VISTO, in particolare, che l'affidamento *in house* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione

acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, "autoproducendoli" mediante strumenti propri (*in house*") senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato (outsourcing). E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008). L'autoproduzione, escludendo la concorrenza per il mercato e un rapporto contrattuale in senso stretto tra due soggetti distinti, giustifica la sottrazione di tale affidamento alle regole dell'evidenza pubblica senza che ciò comporti una violazione dei principi del Trattato;

TENUTO CONTO che l'ordinamento europeo e nazionale ammettono l'affidamento di servizi ad organismo "in house" solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante;
- l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

VISTI, in particolare, il D. Legislativo 18/04/2016 n. 50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ed il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i;

CONSIDERATO che, a mente dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

RICORDATO quanto già sopra riportato in merito all'elenco previsto dall'art. 192, 1° comma del D. Lgs., n. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida ANAC n. 7, approvate con delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017;

VISTA la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, rimessa dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, redatta dal Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 114 dell'11/07/2016, all'esito dello svolgimento dei compiti assegnati;

RITENUTO che la predetta Relazione dimostra che l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Fossacesia ad ECO.LAN. S.p.A. risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dagli art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- adeguata sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- adeguata sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

DATO ATTO, altresì, che la predetta Relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO, per tali ragioni, di approvare e fare propri gli esiti della verifica contenuti nella Relazione esaminata;

VISTI i seguenti documenti:

- Relazione del gruppo di lavoro e relativi allegati;
- Proposta Tecnica Progettuale;
- Disciplinare prestazionale;
- Capitolato d'oneri;
- D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi interferenziali);

DATO ATTO della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 153/2006;

VISTO il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

- 1) per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana comunale in favore della società partecipata "ECO.LAN S.p.a.", con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, ex art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che l'approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Fossacesia, come disposto dal più volte citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;
- 3) di approvare, quindi, la proposta tecnico-economica presentata dalla società "ECO.LAN. S.p.a.", con nota 4311/U del 30/03/2018, acquisita al protocollo comunale n. 4476 in data 03/04/2018, allegata all'approvata relazione sub 1), recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Fossacesia, per la durata indicata al seguente punto 6), ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 624.891,35, oltre I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 687.380,48 (seicentottantasettemilatrecentottantavirgolaquarantotto euro),nonché il Capitolato d'oneri, il Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio tecnico e il DUVRI;
- 4) di dare atto che l'approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, alle condizioni di cui all'approvata proposta

tecnico-economica di "ECO.LAN S.p.a." e le ragioni del mancato ricorso al mercato, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

- 5) di dare atto, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) di affidare, quindi, alla società partecipata "ECO.LAN. S.p.a.", in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni di legge, il servizio di igiene urbana del Comune di Fossacesia, dal 17/04/2018 e sino al 31/08/2023, giusta l'urgenza di avviarne l'esecuzione anche anteriormente alla sottoscrizione del relativo contratto (per scadenza in pari data dell'ordinanza sindacale n. 20 del 17/10/2017), alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 4311/U del 30/03/2018, acquisita al protocollo comunale n. 4476 in data 03/04/2018, allegata al presente atto, insieme all'approvata relazione ex art. 34, ed agli approvati capitolato d'oneri, disciplinare tecnico e D.U.V.R.I., ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di €624.891,35, oltre I.V.A. al 10% e, quindi, per un totale lordo annuo di €687.380,48 (seicentottantasettemilatrecentottantavirgolaquarantotto euro);
- 7) di dare atto che il corrispettivo complessivo dovuto per l'esecuzione del servizio di igiene urbana di che trattasi è pari ad € 3.692.760,58, IVA inclusa, per l'intero periodo di affidamento dal 17/04/2018 e sino al 31/08/2023, importo al quale andrà sottratta la somma al lordo dell'IVA di €2.046,11 per il solo anno corrente 2018 a fronte della mancata erogazione del servizio di derattizzazione e disinfestazione già appaltato dal comune di Fossacesia ed in scadenza al 31.12.2018;
- 8) di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dalla più volte menzionata delibera dell'Anac n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" (segnatamente il punto 9.3), come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, in data 20.3.2018, il RASA del Comune di Fossacesia, ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, prot. ANAC n. 25383, ai sensi del punto 4.3 delle stesse Linee guida e che la stessa è in istruttoria;
- 9) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma del più volte citato art. 192 del D. lgs. n. 50/2016 e del primo periodo del punto 9.2 delle Linee Guida n. 7 ANAC, mutatis mutandis la data di decorrenza ivi indicata, l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione è presupposto legittimante l'affidamento in house, sotto la responsabilità degli enti aggiudicatori, quindi, del presente affidamento, sotto la propria;
- 10) di demandare al Responsabile del Settore Lavori pubblici e Manutenzioni, per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;
- 11) di dare atto che la spesa complessiva annua di € 687.380,48, necessaria per lo svolgimento

del servizio di che trattasi, è stanziata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati dal presente affidamento, dal 2018, dando atto altresì che restano invariati gli importi ai fini del Piano T.A.R.I. già approvato per l'esercizio 2018;

12) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° , dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000- T.U.EE.LL..

F.to IL SINDACO
(Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO)

Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 442 del 12/04/2018 Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

1 archi di cui ali art. 4)	dei 1.0. degli end locali					
VISTO	VISTO					
per quanto di competenza si esprime parere tecnico:	per quanto di competenza si esprime parere contabile:					
PARERE FAVOREVOLE	FAVOREVOLE					
Fossacesia, lì <u>12/04/2018</u>	Fossacesia, lì <u>12/04/2018</u>					
Il Responsabile del Settore	Il Responsabile del Servizio Finanziario					
SGARIGLIA SILVANO	DI GIUSEPPE MARIAROSA					
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sotto IL PRESIDENTE DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE					
DI GIUSEPPANI ONIO ENRICO CLEMENTE	Dott.ssa Colaiezzi Mariella					
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:						
è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il 19/04/2018 n° Reg. 574						
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U.E.L.						
ed art. 32, comma 1°, della legge 18.6.2009, n. 69.						
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'a	art. 134, comma 4 del T.U.E.L.					
Fossacesia, lì19/04/2018	IL SEGRETARIO COMUNALE					
	Dott.ssa Colaiezzi Mariella					
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio	o, ATTESTA che lal presente deliberazione:					
è divenuta esecutiva il giorno	perchè decorsi 10 giorni da quello seccessivo al					
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.						
Fossacesia, lì						

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Colaiezzi Mariella